

LAVORO

3031

REPUBBLICA ITALIANA

N° 7896/11 R.G.  
N° 3031 CRON.

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 18/6/12

Il Giudice di Milano Dr. Taraborrelli in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa N. 7896 – 2011 R.G.L. promossa da :  
rapp. te

in proprio e quale legale

Avv. BOFFOLI.

CONTRO

: DIREZIONE PROV. LE LAVORO -

FUNZIONARIO DELEGATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL DECIDERE.



Con ricorso ex art. 414 cpc. depositato li 14.5.2011 in proprio e quale legale rapp. te adiva il giudice di Milano in funzione di giudice del lavoro esponendo quanto appresso:

- li 14.4.2011 gli era stata notificata ordinanza ingiunzione n. 197/11 emessa dalla e per l'importo di euro 2.618,60 oltre accessori di legge e spese, a titolo di violazione art. 53 TU 1124/65 per aver omesso di comunicare entro il termine prescritto di 5 gg. la malattia professionale dell' ex dipendente ; l'atto era da considerarsi contra legem e andava annullato e/o revocato con declaratoria in tal senso.

Esponeva i motivi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Concludeva come in calce al ricorso introduttivo.


Si costituiva il convenuto ente contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la controversia veniva discussa e decisa a mezzo dispositivo allegato.

La domanda va accolta in toto con emissione di declaratoria di nulla dovere per l'atto opposto e condanna al pagamento di spese a carico dell'opposto.

Non vi è stata violazione né formale né sostanziale alla norma richiamata dalla convenuta; infatti risulta per tabulas che il lavoratore citato nell'ordinanza è andato in pensione nel 1997 dopo essere stato alle dipendenze della ricorrente; orbene egli invia non al datore ma all' INAIL li 22.2.2008 certificato di malattia; dal che sede dell'ente nel marzo e aprile ( e poi settembre ) 2008 inviano richiesta di redazione sugli appositi moduli delle denunce di infortunio e/o malattia professionale; segue carteggio con l'opponente che li 26.3.2008 in cui essa non rifiuta l'invio ma fa presente che il lavoratore non è più in servizio e pone delle riserve sulla privacy in ordine alla risposta appunto per tale fatto.

Per cui la ditta convenuta non ha mai ricevuto copia della certificazione medica da parte del lavoratore in corso di rapporto e successivamente; per cui nulla poteva e doveva comunicare all' INAIL illo tempore tantomeno la documentazione prescritta dall'art. 53 ( denuncia amministrativa + copia certificazione medica che non era in suo possesso e non lo è mai stata in quanto mai inviata dall' INAIL ); ergo non vi è stata violazione formale in quanto la certificazione non fu mai consegnata dal lavoratore al datore; l'ente assicurativo richiede mero atto formale che nulla significava al tempo con violazione di legge nemmeno sostanziale, si ritiene, in quanto lo scopo, la ratio della norma è quello di procedere alla istruzione della pratica in tempi certi e veloci; tempi che nel nostro caso non vi sono stati e non per volontà del datore ma per quella del lavoratore.




Per cui nulla può significare violazione del termine dei 5 gg. decorrenti dall' invio al datore della comunicazione e/o certificazione di malattia che il legislatore ha voluto fosse inviata celermente con la denuncia amministrativa quando tale violazione si è avuta nella risposta della datrice opponente all' INAIL ( inviata nell' ottobre 2010 a fronte di richieste INAIL del marzo e dell'aprile 2008 come detto ) ma a distanza di anni dalla produzione del certificato di malattia all' INAIL che il datore di lavoro necessitava pure avere per la redazione della denuncia per i fini di conoscenza dello stato di salute del lavoratore e redazione atto.

Spese conseguenti e liquidate in dispositivo.

Tali i motivi del dispositivo allegato.


Così deciso in Milano, il 19.6.2012.

**IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO.**  
**ROSSANO TARABORRELLI**



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Giudiziario di Milano

OGGI 27 MAG. 2012



C 17



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

Udienza del 19.6.2012

Nr. 7896/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT. Taraburroli

NELLA CAUSA PROMOSSA DA

col proc. Avv. BOFFOLI

contro

col proc. Avv. LOTTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  
P.Q.M.

- accoglie la domanda di chiarimento  
e con sentenza di somma in fatto  
e motivazione ingiuntiva del 24.4.2011  
n. 197/2011 e con sentenza di condanna  
a pagare € 800,00 x più di esec.  
anagrafica tramite di ff. 60 x deposito  
sentenza.

Taraburroli  
Giudice del Lavoro  
Dr. Rossano Taraburroli